

COMUNE DI BUCCHIANICO

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 01

IL COMUNE

01. IL COMUNE DI BUCCHIANICO E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO.

02. ESSO RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI, NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

03. IN PARTICOLARE PROMUOVE, VALORIZZA ED ASSICURA LA CONTINUITA' DELLA TRADIZIONALE RIEVOCAZIONE STORICO-FOLKLORISTICA DEI BANDERESI.

ART. 02

01. LO STATUTO E' FONTE PRIMARIA DELL' ORDINAMENTO COMUNALE NELL' AMBITO DEI PRINCIPI E NORME CONTENUTE NELLA LEGGE 08. 06.1990 N. 142 .

02. LA SUA ADOZIONE INTENDE SEGNARE L' INIZIO DI UNA PIU' RAZIONALE E TRASPARENTE GESTIONE DEGLI INTERESSI DELLA COLLETTIVITA' LOCALE, L' AVVIO DI UNA PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE E FRUTTUOSA, SIA SINGOLA CHE ASSOCIATIVA, L' INSTAURAZIONE DI CONTROLLO TECNICI E POLITICI DELLA SOCIETA' AMMINISTRATA SULLA BASE DI UNA DIVERSA CONSIDERAZIONE DEL CITTADINO CHE DIVIENE IL RIFERIMENTO COSTANTE DI OGNI ATTIVITA' COMUNALE.

TITOLO 02

FUNZIONI

ART. 03

ATTRIBUZIONI PROPRIE

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE PRINCIPALMENTE NEI

SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL' ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE, SECONDO LE RISPETTIVE

ART. 04

FUNZIONI STATALI

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE.

02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

ART. 05

METODO OPERATIVO

01. IL COMUNE PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ELABORA, ADOTTA E

REALIZZA PROGRAMMI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE, RICERCA E PROMUOVE LA COLLABORAZIONE DI ALTRI ENTI PUBBLICI, DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI E DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI ED IN GENERALE DI TUTTE LE FORZE ECONOMICHE E SOCIALI PRESENTI ED OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

ART. 06

COOPERAZIONE

01. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI PROPRIE E QUELLE CHE SONO ATTRIBUITE DALLO STATO O DALLA REGIONE, ATTUANDO OVE POSSIBILE, LE MIGLIORI FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

ART. 07

PROGRAMMI SOVRACOMUNALI

01. IL COMUNE PARTECIPA ALLA DETERMINAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI E DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO REGIONALE E COLLABORA ALL'ATTUAZIONE DI QUESTI CON PROPRI PROGRAMMI SECONDO I PRINCIPI E LE DIRETTIVE DELLE LEGGI REGIONALI.

02. NELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IL COMUNE COLLABORA ALLA ELABORAZIONE DEI PIANI REGIONALI E PROVINCIALI E NE ATTUA I CONTENUTI E GLI OBIETTIVI CON PROPRI PIANI DI INTERVENTO.

ART. 08

REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DOVRA' ADOTTARE I SEGUENTI REGOLAMENTI PER IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E IN ATTUAZIONE DELLO STATUTO:

- REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.C. ;
- REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI;
- REGOLAMENTO DI CONTABILITA';
- REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE E DEGLI UFFICI.

TITOLO 03

GLI ORGANI

ART. 09

ORGANI ELETTIVI

01. GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE SONO: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

02. ORGANO NON ELETTIVO E' IL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 10

CONSIGLIO COMUNALE

01. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI, LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA, ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE NON APPENA ADOTTATA

DAL

CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA SINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

02. IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A 20 GIORNI QUANDO LO RICHIEDA 1/5 DEI CONSIGLIERI, INSERENDO ALL' O.D.G. LE QUESTIONI RICHIESTE. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 11

CONSIGLIERI COMUNALI - FUNZIONI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO D'INIZIATIVA E DI CONTROLLO SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI RISPETTIVAMENTE DAI REGOLAMENTI E DALLA LEGGE.

02. HANNO IL DIRITTO DI PRESENTARE MOZIONI, INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI DAL REGOLAMENTO.

03. PER L'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI DAL MEDESIMO, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO. 04 CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE. 05 CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE HA IL DOVERE DI INTERVENIRE NELLE SEDUTE DEL C.C. E DELLE SUE ARTICOLAZIONI.

ART. 12

CONSIGLIERE ANZIANO

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' COLUI CHE HA RIPORTATO NELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL NUMERO INDIVIDUALE PIU' ALTO DI VOTI.

02. IN CASO DI PARITA' DI VOTI E' IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 13

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI COMPOSTI DI UNO O PIU' COMPONENTI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE.

02. I CAPIGRUPPO CONSILIARI, COSI' COME INDIVIDUATI IN SENO AI RISPETTIVI GRUPPI, ESPRIMONO IL PROPRIO PARERE AL SINDACO SULLE NOMINE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI, OPERANTI NELL' AMBITO DEL COMUNE, EFFETTUATE DALLO STESSO QUANDO IL CONSIGLIO NON PROVVEDE.

ART. 14

COMPETENZA DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE HA COMPETENZA PER GLI ATTI INDICATI DALL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 142/90 E NEGLI ALTRI CASI INDICATI DALLA LEGGE STATALE, DALLA LEGGE REGIONALE E DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 15

COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' COSTITUIRE COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI CON INTERVENTO DI ESPERTI ESTERNI, PER ESPERIRE INDAGINI CONOSCITIVE ED INCHIESTE OVVERO PER LA PREDISPOSIZIONE DI PIANI, PROGRAMMI, REGOLAMENTO O ATTI DETERMINATI, DI PARTICOLARE COMPLESSITA'. 02 LE COMMISSIONI FORMULANO PROPOSTE CHE VANNO SOTTOPOSTE ALLA DECISIONE DEGLI ORGANI COMPETENTI.

ART. 16

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DA N. 06 ASSESSORI.

ART. 17

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA AVVIENE NEL RISPETTO DELLE NORME CONTENUTE NELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 142/90 E DELLE SEGUENTI:

A) IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE E' DEPOSITATO, A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI, PRESSO IL SEGRETARIO COMUNALE, CHE NE RILASCIÀ RICEVUTA, ALMENO 48 ORE PRIMA DI QUELLA FISSATA PER L'INIZIO DELL'ADUNANZA;

B) IL REQUISITO DELLA FIRMA DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI DEVE SUSSISTERE AL MOMENTO DEL DEPOSITO. DETTO REQUISITO DEVE ESSERE PRESENTE ANCHE AL MOMENTO DELLA ELEZIONE;

C) IL PRIMO NOMINATIVO D'ESTRAZIONE CONSILIARE INDICATO NELLA LISTA DEGLI ASSESSORI E' DA INTENDERSI ALLA FUNZIONE DI "SOSTITUTO DEL SINDACO" CON LA QUALIFICA DI "VICE SINDACO", GLI ALTRI NOMINATIVI HANNO LA FUNZIONE DI SOSTITUTI DEL SINDACO, IN ASSENZA DI QUESTI E DEL VICE SINDACO, SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE;

D) LE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE SONO DA CONSIDERARE AI FINI PREVISTI DALLA LEGGE FONDAMENTALE, INDIPENDENTEMENTE DALLE SEDUTE CHE HANNO PRECEDUTO QUELLE DI VOTAZIONE. LA VOTAZIONE E' RITENUTA NON VALIDA SE IN ESSA NON SI RAGGIUNGE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

E) LE ADUNANZE IN CUI SI DEBBA PROVVEDERE ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO SEMPRE CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO SALVO QUANDO SIA STATA PRESENTATA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA;

F) NEL CASO DI PRESENTAZIONE DI PIU' DOCUMENTI PROGRAMMATICI ESSI SI DISCUOTONO NELLA STESSA SEDUTA CONSILIARE E VENGONO VOTATI SECONDO L'ORDINE DI PRESENTAZIONE.

ART. 18

DIMISSIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI, IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DI CUI AL 02 COMMA DELL'

ARTT. 34 DELLA LEGGE 142/90 DECORRE DALLA DATA DELLA LORO PRESENTAZIONE AL CONSIGLIERE ANZIANO, MEDIANTE DEPOSITO NELLA SEGRETERIA

COMUNALE CHE NE RILASCIATA RICEVUTA.

02. NEL CASO DI DIMISSIONI SINGOLE VIENE APPLICATO L' ARTT.

37. 06 COMMA DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 19

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' PER PARENTELA ED AFFINITA'

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 20

DURATA IN CARICA-SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICO SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO, NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO E SI FA LUOGO

AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 18 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DALLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA DALLA CARICA DI ASSESSORE, IL SINDACO PROPONE AL C.C. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE

SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE, IL NOMINATIVO PER LA SOSTITUZIONE.

04. IN CASO DI PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI DA PARTE DI UN SINGOLO ASSESSORE, IL C.C. NELLA PRIMA SEDUTA UTILE PROCEDE ALLA PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI ED ALLA CONTESTUALE NOMINA DEL SOSTITUTO, PREVIA PROPOSTA DEL SINDACO.

05. L'ELEZIONE DEL SOSTITUTO DELL'ASSESSORE CESSATO O DI QUELLO DIMISSIONARIO AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, CON SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

06. NELL'IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, NE ASSUME LE FUNZIONI IL SINDACO, SE QUESTI NON INCARICA ALTRO ASSESSORE.

ART. 21

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA PROPOSTA E' NOTIFICATA ALL'INTERESSATO ENTRO 05 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.

03. LA SEDUTA DEL CONSIGLIO E' PUBBLICA E DEVE AVERE LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI 10 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA ALL'INTERESSATO, CHE HA FACOLTA' DI PRODURRE DEDUZIONI

SCRITTE.

04. LA REVOCA E' APPROVATA, DOPO MOTIVATO ESAME DELLE EVENTUALI DEDUZIONI DELL' ASSESSORE, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, ESPRESSO PER APPELLO NOMINALE.

05. IN CASO DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI REVOCA IL C. C. NELLA STESSA SEDUTA ELEGGE IL SUCCESSORE, SU PROPOSTA DEL SINDACO.

ART. 22

COMPETENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE ED ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI D'AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO, AL SINDACO, AL SEGRETARIO.

03. RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

ART. 23

COMPETENZE DEL SINDACO

01. IL SINDACO ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALL' ARTT. 36 DELLA LEGGE N. 142/90 , NONCHE' QUELLE STABILITE DALLE LEGGI, STATALI E REGIONALI, DAI REGOLAMENTI E DALLO STATUTO.

02. IL SINDACO: EMANA ORDINANZE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PER L'ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI; PUO' SOSPENDERE CAUTELATIVAMENTE I DIPENDENTI DAL COMUNE, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, RIFERENDONE NELLA SUA PRIMA ADUNANZA ALLA GIUNTA CHE PROVVEDE A CONFERMARE O REVOCARE IL PROVVEDIMENTO; PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI DEI COMPETENTI ORGANI COMUNALI.

03. IL SINDACO, NEI CASI DI URGENZA, ADOTTA TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', COMUNICANDO L'ADOZIONE DELL'ATTO ALLA GIUNTA CHE, NELLA PRIMA SEDUTA, PROCEDE ALLA RATIFICA A PENA DI DECADENZA.

ART. 24

VICE SINDACO

01. IL VICE SINDACO SOSTITUISCE IL SINDACO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. TALI ASSENZE O IMPEDIMENTI SONO ATTESTATI DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAL VICE SINDACO NEL CORPO DELL'ATTO CHE VIENE ASSUNTO NELLA FUNZIONE VICARIA.

ART. 25

DELEGAZIONE DEL SINDACO

01. IL SINDACO HA POTERE DI DELEGA DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI. LA DELEGA PUO' ESSERE ASSEGNATA CON POTERE DI FIRMA DEGLI ATTI DISCREZIONALI ESTERNI.

02. DELLA DELEGA RILASCIATA ALL' ASSESSORE DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 26

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. L' AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA DEVE ESSERE RECAPITATA ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA RIUNIONE NEL DOMICILIO ELETTO DA CIASCUN ASSESSORE.

02. IN DIFETTO, ESSO E' DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA, COME PURE IN CASO DI IRREPERIBILITA' O DI RIFIUTO A RICEVERE L' ATTO.

03. NEI CASI DI URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' ESSERE FATTA ANCHE TELEFONICAMENTE.

04. L' AVVISO DI CONVOCAZIONE PUO' ESSERE DATO ANCHE IN UNA PRECEDENTE RIUNIONE DI GIUNTA.

05. IN TALE CASO SE NE DA ATTO IN APPOSITO DOCUMENTO DEL QUALE SI DA' AVVISO AGLI ASSENTI NEL DOMICILIO ELETTO.

06. LA GIUNTA DELIBERA CON INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI MEMBRI IN CARICA E CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI VALIDI.

07. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASO DI PARITA', PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L' ADUNANZA.

08. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE. IL VOTO E' PALESE SALVO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE. L' EVENTUALE VOTAZIONE SEGRETA DOVRA' RISULTARE DAL VERBALE. LE DELIBERAZIONI SONO SOTTOSCRITTE ESCLUSIVAMENTE DAL SINDACO E DAL SEGRETARIO. IL VERBALE DELL' ADUNANZA E' SOTTOSCRITTO DA TUTTI I PRESENTI.

ART. 27

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA REVOCA E SOSTITUZIONE

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO 1/3

DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA NEI CONFRONTI DELL' INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 142/90 . LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE 10 GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

03. L' APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

04. LA STESSA PROCEDURA SI APPLICA PER LA REVOCA O PER LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA DEGLI AMMINISTRATORI, ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DI AZIENDE SPECIALI E DI ISTITUZIONI.

ART. 28

REGOLAMENTI INTERNI

01. LA LEGGE, GLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI ED IL REGOLAMENTO DISCIPLINERANNO GLI OGGETTI RISERVATI A CIASCUNA DI TALI FONTI DALL' ARTT. 51 DELLA LEGGE 142/90 .

TITOLO 04

PERSONALE

ART. 29

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE ISCRITTO IN APPOSITO ALBO NAZIONALE.

02. LA LEGGE DELLO STATO REGOLA LO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL SEGRETARIO REGOLA ALTRESI' LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' DEL PREDETTO FUNZIONARIO.

03. IL SEGRETARIO NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE OLTRE ALLE COMPETENZE DI CUI ALL' ARTT. 51 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , SOVRAINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEI SINGOLI SERVIZI E NE COORDINA L' ATTIVITA', CURA L' ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E' RESPONSABILE DELL' ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI. ASSISTE ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' ROGARE GLI ATTI PER I QUALI IL COMUNE E' PARTE INTERESSATA.

ART. 30

PARERE SU ATTI PER I QUALI IL SEGRETARIO E IL FUNZIONARIO SONO DIRETTAMENTE INTERESSATI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE E I FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SINGOLI SERVIZI POSSONO ESPRIMERE IL PARERE DI COMPETENZA ANCHE SUGLI ATTI DELIBERATIVI CONCERNENTI LIQUIDAZIONI DI COMPETENZE LORO DOVUTE PER LEGGE; POSSONO ESPRIMERE ALTRESI' IL LORO PARERE SU TUTTI GLI ATTI PER I QUALI SONO INTERESSATI FATTA ECCEZIONE PER QUELLI MERAMENTE DISCREZIONALI.

TITOLO 05

SERVIZI

ART. 31

SERVIZI PUBBLICI E LOCALI

01. IL COMUNE NELL' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' SVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA'.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI IN UNA DELLE FORME PREVISTE DALL' ARTT. 22 DELLA LEGGE 142/90 ;

04. LA SCELTA DELLA FORMA E' DELIBERATA DAL CONSIGLIO, SULLA BASE DI APPROFONDATA VALUTAZIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI ATTI A CONSENTIRE LA DECISIONE PIU' OPPORTUNA IN TERMINI DI BUON ANDAMENTO DEL SERVIZIO ED ECONOMICITA' DELLA SPESA.

ART. 32

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

01. L'AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO APPROVATO DAL C.C. .

02. L'ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DELL'ENTE COMUNE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI SOCIALI DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE. LE MODALITA' DI NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI SONO COSI' DISCIPLINATE.

04. GLI AMMINISTRATORI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DAL PROPRIO SENO, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICULA DEI CANDIDATI CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

05. IL DOCUMENTO, PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

06. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

07. IL DIRETTORE E' NOMINATO PER CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI E PROVE ATTITUDINALI SPECIFICHE.

08. DURA IN CARICA CINQUE ANNI ED E' CONFERMABILE.

09. L'AZIENDA E' L'ISTITUZIONE INFORMANO LA LORO ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' ED HANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI COMPRESI I TRASFERIMENTI. NELL'AMBITO DELLA LEGGE, L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI; QUELLI DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

10. IL COMUNE CONFERISCE IL CAPITALE IN DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE, PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI. IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE ESERCITA LE SUE FUNZIONE ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI, LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE, NONCHE' FORME AUTONOME DI VERIFICA DELLA GESTIONE.

TITOLO 06

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE-ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 33

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONE CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE SONO APPROVATE DAL C.C. A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 34

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PUO' PROMUOVERE E ADERIRE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZIO FRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA SU SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI PREVISTO NELL' ARTT. PRECEDENTE.

TITOLO 07

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 35

ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE ASSOCIAZIONI LIBERE E VOLONTARIE CHE SI COSTITUISCONO TRA I PROPRI CITTADINI, IN PARTICOLARE LE ASSOCIAZIONI TRA GLI ANZIANI, GLI HANDICAPPATI, LE ASSOCIAZIONI CULTURALI, LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, GLI ISTITUTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE DEL COMUNE.

ART. 36

SOGGETTI DELLA PARTECIPAZIONE

01. I SOGGETTI DELLA PARTECIPAZIONE SONO:

A) LE RAPPRESENTANZE COMUNALI DELLE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI O REGIONALI A CARATTERE ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE E CHE NE FACCIANO ESPRESSA RICHIESTA;

B) LE ORGANIZZAZIONI E LE ASSOCIAZIONI, A CARATTERE COMUNALE, CON NON MENO DI CENTO ADERENTI, RESIDENTI NEL COMUNE, CHE NE FACCIANO ESPRESSA RICHIESTA, ALLEGANDO L'ELENCO DEGLI ADERENTI.

ART. 37

AMMISSIONE

01. LA GIUNTA, SULLA BASE DELLE RICHIESTE, DELIBERA L'ELENCO DEI SOGGETTI DELLA PARTECIPAZIONE, CHE VA AGGIORNATO OGNI ANNO SULLA BASE DEL RINNOVO DELLE DOMANDE E DI PRESENTAZIONE DI NUOVE DOMANDE DANDONE COMUNICAZIONE AGLI ISTANTI.

ART. 38

FORME DI CONSULTAZIONE

01. IL COMUNE CONSULTA I SOGGETTI DELLA PARTECIPAZIONE SECONDO I RISPETTIVI FINI ISTITUZIONALI.
02. LA CONSULTAZIONE E' OBBLIGATORIA IN OCCASIONE DELL' APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE.
03. LA CONSULTAZIONE SI ATTUA MEDIANTE INVIO E PUBBLICAZIONE DI UN DOCUMENTO ILLUSTRATIVO DELL'OGGETTO DI ESAME, CON L'INDICAZIONE DELLE EVENTUALI SOLUZIONI ALTERNATIVE EMERSE NELLA FASE PREPARATORIA E CON IL CONTESTUALE DEPOSITO DI TUTTI GLI ATTI NECESSARI ALL' APPROFONDIMENTO PRESSO LA SALA DEL C.C. .
04. ENTRO ULTERIORI DIECI GIORNI, I SOGGETTI CONSULTATI POTRANNO FAR PERVENIRE AL SEGRETARIO COMUNALE, DOCUMENTI CONTENENTI PROPOSTE ED OSSERVAZIONI. TALI DOCUMENTI DOVRANNO SPECIFICARE LE ORGANIZZAZIONI DI PROVENIENZA, IL NUMERO ATTUALE DEI COMPONENTI RESIDENTI NEL COMUNE, CON I RELATIVI NOMINATIVI, IL NUMERO DELLE PERSONE CHE HANNO DIBATTUTO IL TEMA DELLA CONSULTAZIONE E POSSIBILMENTE IL NUMERO DELLE ADESIONI A CIASCUNA DELLE PROPOSTE ED OSSERVAZIONI.
05. LE DELIBERAZIONI CHE VENGONO ADOTTATE DAGLI ORGANI COMUNALI DANNO ATTO DEL RISULTATO DELLA CONSULTAZIONE, CON I POSSIBILI RIFERIMENTI NUMERICI.

ART. 39

SOGGETTI LEGITTIMATI-ISTANZE PETIZIONI INTERROGAZIONI E PROPOSTE

01. I SOGGETTI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 36 POSSONO PRESENTARE AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA COMUNALE ISTANZE E PETIZIONI NONCHE' PROPORRE DELIBERAZIONI NUOVE O DI REVOCA DELLE PRECEDENTI.
02. EGUALI RICHIESTE POSSONO FORMULARE N. 200 CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE: LE RELATIVE FIRME SONO DICHIARATE VERE DA ALMENO 05 PRESENTATORI CHE DEPOSITANO PERSONALMENTE LA PETIZIONE PRESSO IL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 40

CONTENUTO DELLE RICHIESTE E GARANZIE PER L'ESAME

01. LE RICHIESTE DEVONO ESSERE DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI, DI RILEVANZA COMUNALE.
02. L'ORGANO ELETTIVO COMPETENTE PROCEDE ALL'ESAME DELLE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DECIDE ENTRO 90 GIORNI DAL DEPOSITO PRESSO IL SEGRETARIO COMUNALE, DANDO NOTIZIA AL PROPONENTE DI TUTTI GLI ATTI ASSUNTI, ANCHE SE SOLO ISTRUTTORI O ENDOPROCEDIMENTALI.
03. IL TERMINE PUO' ESSERE PROROGATO PER UNA SOLA VOLTA E PER ULTERIORI 45 GIORNI, CON DELIBERA MOTIVATA.
04. LE COMUNICAZIONI DI CUI PRECEDENTI COMMA SI ESEGUONO ENTRO 10 GIORNI.

ART. 41

INTERROGAZIONI POPOLARI

01. LE ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 36 POSSONO RIVOLGERE INTERROGAZIONI SCRITTE AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA E AL SINDACO, A SECONDA DELLE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. LA RISPOSTA E' DATA PER ISCRITTO ENTRO 30 GIORNI.

ART. 42

REFERENDUM

01. IL C.C. DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA DI 1/4 DEGLI ELETTORI, ALLA DATA DEL 01 GENNAIO DELL'ANNO NEL QUALE VIENE PRESENTATA LA RICHIESTA, INDICE REFERENDUM SU PROBLEMI LOCALI DI INTERESSE GENERALE E DI PARTICOLARE RILEVANZA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO TRIENNIO.

ART. 43

AMMISSIBILITA'

01. SULL'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM RICHIESTO DAGLI ELETTORI, DECIDE IL CONSIGLIO ENTRO 30 GIORNI DAL DEPOSITO, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, ACQUISITI I PARERI DI CUI ALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 142/90 .

02. LA DECISIONE DEL CONSIGLIO E' LIMITATA ALL'ESAME DELLA LEGITTIMITA' DELLA RICHIESTA, ESCLUSA OGNI VALUTAZIONE SULL'OPPORTUNITA' DEL REFERENDUM PROPOSTO.

03. QUANDO IL REFERENDUM E' RICHIESTO DAL C.C. , LA DELIBERA CHE LO PROPONE NE VERIFICA ANCHE LA LEGITTIMITA'.

ART. 44

PROCEDURE

01. LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE AVVENGONO CON LA SEGUENTE PROCEDURA:

- I REFERENDUM SONO INDETTI DAL SINDACO E SI TENGONO UNA VOLTA L'ANNO NEL MESE DI DICEMBRE.

- LA RICHIESTA POPOLARE DI REFERENDUM DEVE ESSERE DEPOSITATA ENTRO IL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO.

- IL C.C. CON PROPRIO ATTO STABILISCE I QUESITI DA SOTTOPORRE AI CITTADINI E LA DATA DI SPEDIZIONE E QUELLA DI RICONSEGNA.

- IL SEGRETARIO COMUNALE COADIUVATO DAI RESPONSABILI DELL'UFFICIO ANAGRAFE, ELETTORALE E DAI VIGILI URBANI PROVVEDERA' MEDIANTE NOTIFICAZIONE O PLICO POSTALE A CONSEGNARE A TUTTI I CITTADINI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI ED AVENTI DIRITTO AL VOTO IL PLICO CONTENENTE I QUESITI ED UNA BUSTA, CHE DOVRA' ESSERE UGUALE PER TUTTI. I CITTADINI DOVRANNO RICONSEGNARE PERSONALMENTE

AGLI UFFICI SEGNALATI LE BUSTE CONTENENTI IL FOGLIO DEI QUESITI DEBITAMENTE CHIUSA E SENZA SEGNI PARTICOLARI. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI INCARICATI AL RICEVIMENTO DELLE BUSTE CONTROLLERANNO LE GENERALITA' DEL CITTADINO ELETTORALE NELLE LISTE ELETTORALI E VI APPORRA' IL SEGNO CHE LO STESSO HA PARTECIPATO ALLA CONSULTAZIONE. LE BUSTE, A COMINCIARE DAL GIORNO SUCCESSIVO ALL'ULTIMO RICEVIMENTO, SARANNO APERTE E VISTATE DAL SEGRETARIO COMUNALE ALLA PRESENZA DI ALMENO DUE DIPENDENTI DALLO STESSO INCARICATI; TUTTI I QUESITI VISTATI DAL SEGRETARIO E DA DUE DIPENDENTI SARANNO RIMESSI ALLA G.C. .

04. LA G.C. ENTRO UN MESE DAL RICEVIMENTO DELLE SCHEDE DOVRA' PROVVEDERE CON PROPRIO ATTO DELIBERATIVO ALLA REDAZIONE DEI RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE. GLI AVVISI ED I RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE SARANNO PUBBLICATI ANCHE PER ESTRATTO ALL'ALBO PRETORIO, IN TUTTI I LOCALI PUBBLICI E NEI LUOGHI MAGGIORMENTE FREQUENTATI.

ART. 45

EFFETTI

01. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' APPROVATO SE ALLA VOTAZIONE HA PARTECIPATO LA MAGGIORANZA DEGLI ELETTORI AVENTI DIRITTO E SE E' STATA RAGGIUNTA SU DI ESSO LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI.

02. IL SINDACO, SE L'ESITO E' STATO FAVOREVOLE, ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI, E' TENUTO A PROPORRE AL C.C. LA DELIBERAZIONE SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM, PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONFORMI ALLA VOLONTA' POPOLARE.

03. SE L'ESITO NON E' STATO FAVOREVOLE, IL SINDACO HA FACOLTA' DI PROPORRE AL C.C. LA QUESTIONE PER LE CONSEGUENTI VALUTAZIONI.

TITOLO 08

PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO

ART. 46

MODALITA' E CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

01. IL COMUNE PROVVEDE A DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO CHE INCIDA SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE AL DESTINATARIO DEL PROVVEDIMENTO DA ADOTTARSI.

02. SE IL PROVVEDIMENTO DA ADOTTARSI RIGUARDI UN NUMERO INDETERMINATO, COMUNQUE, RILEVANTE DI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE AVVIENE

MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER 10 GIORNI CONSECUTIVI O MEDIANTE MANIFESTI O IN ALTRA FORMA IDONEA.

03. LA COMUNICAZIONE INDICA:

A) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO;

B) L'UFFICIO COMUNALE E LA PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;

C) L'UFFICIO IN CUI SI PUO' PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI, DURANTE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO.

ART. 47

SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE

01. POSSONO PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO I SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI E PUO' PRODURRE COMUNQUE UN PREGIUDIZIO.

02. LE ASSOCIAZIONI E GLI ALTRI ORGANISMI HANNO FACOLTA' DI PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO A SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI PER I QUALI SI SONO COSTITUITI.

ART. 48

POTERI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI

01. LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO SI ESTRINSECA NELLA FACOLTA' DI ACCEDERE AGLI ATTI, DI OTTENERNE OGNI INFORMAZIONE E DI PRESENTARE OSSERVAZIONI O DOCUMENTI.

02. LE OSSERVAZIONI ED I DOCUMENTI NON PRODUCONO GLI EFFETTI PREVISTI NEL SUCCESSIVO ARTT. 49 SE PRESENTATI DOPO LA DATA DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO.

ART. 49

OBBLIGHI DEL COMUNE

01. IL COMUNE HA L'OBBLIGO:

A) DI ATTENDERE PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO ALMENO 20 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO O 10 GIORNI DAL TERMINE FINALE DELLA PUBBLICAZIONE NELL'ALBO PRETORIO DELLA COMUNICAZIONE NELLE ALTRE FORME, SALVO CHE NON SUSSISTANO RAGIONI DI PARTICOLARE URGENZA CHE VANNO ESPRESSAMENTE E CONCRETAMENTE INDICATE NELLA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO;

B) DI VALUTARE E MOTIVARE SULLE OSSERVAZIONI ED I DOCUMENTI PRESENTATI DAI SOGGETTI PREVISTI NEL PRECEDENTE ARTT. 47 , OVE SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

ART. 50

ACCORDI

01. IL COMUNE PUO' CONCLUDERE ACCORDI AI SENSI DELL' ARTT. 11 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

ART. 51

ESCLUSIONE

01. LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE TITOLO NON SI APPLICANO NEI CONFRONTI DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE CONSIDERATA NELL' ARTT. 13 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 , NE' QUANDO LA COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO SIA OGGETTIVAMENTE INCOMPATIBILE CON IL PROVVEDIMENTO DA ADOTTARSI, PER SUA NATURA O PER L'URGENZA DEL PROVVEDERE.

02. LE RAGIONI DELL'ESCLUSIONE DEBONO ESSERE ESPRESSAMENTE INDICATE NEL PROVVEDIMENTO.

TITOLO 09

DIRITTO D' ACCESSO E D'INFORMAZIONE

ART. 52

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DELL' AMMINISTRAZIONE SONO PUBBLICI AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DELLA LEGGE.

ART. 53

DIRITTO DI PRENDERE VISIONE

01. OGNI CITTADINO HA DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL C.C. , DALLA G.C. E DAL SINDACO E QUELLI DI RILEVANZA ESTERNA ADOTTATI DAL SEGRETARIO COMUNALE.

02. OGNI CITTADINO HA DIRITTO DI AVERE COPIA DEI REGOLAMENTI E DEI PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE DIETRO PAGAMENTO DEL SOLO COSTO DELLA COPIA.

03. LO STATUTO ED I REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE SONO PERMANENTEMENTE CONSULTABILI SENZA ALCUNA FORMALITA' IN UN LUOGO LIBERAMENTE ACCESSIBILE ALL'INTERNO DEL PALAZZO CIVICO ED A TALE SCOPO ESPRESSAMENTE DESTINATO DURANTE IL NORMALE ORARIO DI APERTURA.

ART. 54

MODALITA' PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISIONE

01. IL CITTADINO CHE INTENDE ESERCITARE IL DIRITTO DI CUI ALL' ARTT. PRECEDENTE DEVE PRESENTARE DOMANDA AL SEGRETARIO COMUNALE, IL QUALE PREVIA ACQUISIZIONE DEL VISTO DEL SINDACO O DELL' AMMINISTRATORE DELEGATO, PROVVEDA ENTRO 10 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA

DOMANDA A FAR VISIONARE GLI ATTI ALLA SUA PRESENZA O DI UN DIPENDENTE DI SUA FIDUCIA.

02. IL SEGRETARIO E' TENUTO ALTRESI' A FORNIRE TUTTE LE INFORMAZIONI E DELUCIDAZIONI CHE GLI VENGONO RICHIESTE DIRETTAMENTE. NESSUN DIRITTO E' DOVUTO PER LA CONSULTAZIONE ED INFORMAZIONI RICHIESTE AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO.

TITOLO 10

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 55

AUTONOMIA FINANZIARIA

01. E' RISERVATO ALLA LEGGE L' ORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE: IL COMUNE HA UNA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU RISORSE PROPRIE TRASFERITE. LE ENTRATE FINANZIARIE DEL COMUNE SONO LE SEGUENTI:

A) IMPOSTE PROPRIE;

B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI;

C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;

D) TRASFERIMENTI ERARIALI;

E) TRASFERIMENTI REGIONALI;

- F) ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE;
- G) RISORSE PER INVESTIMENTI;
- H) ALTRE ENTRATE.

02. AL COMUNE E' RICONOSCIUTA CON LEGGE, UNA PROPRIA POTESTA' IMPOSITIVA PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE, TASSE E TARIFFE. PER LA ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI PROPRIA COMPETENZA, IL COMUNE DETERMINA LE TARIFFE O I CORRISPETTIVI DA PORSI A CARICO DEGLI UTENTI ANCHE IN MODO NON GENERALIZZATO.

03. LE ENTRATE FISCALI SONO UTILIZZATE PER I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

ART. 56

BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE DELLO STATO. IL COMUNE DELIBERA ENTRO IL 31 OTTOBRE IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO FINANZIARIO.

02. IL BILANCIO E' CORREDATO DI UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DI BILANCIO PLURIENNALE DI DURATA PARI A QUELLO DELLA REGIONE DI APPARTENENZA.

03. IL BILANCIO ED I SUOI ALLEGATI DEVONO COMUNQUE ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA PER PROGRAMMI SERVIZI ED INTERVENTI.

04. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. SENZA TALE ATTESTAZIONE L'ATTO E' NULLO DI DIRITTO.

05. I RISULTATI DI GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.

06. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

ART. 57

CONTROLLO FINANZIARIO INTERNO ED ESTERNO

01. IL C.C. ELEGGE CON LE MODALITA' E CON I POTERI E FACOLTA' DI CUI ALL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 142/90 IL REVISORE DEI CONTI.

02. CON L'APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' CHE VIENE APPROVATO AI SENSI DELL' ARTT. 59 DELLA LEGGE SOPRA RICHIAMATA, SARANNO DISCIPLINATE LE FORME PER IL CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE.

ART. 58

DISCIPLINA DEI CONTRATTI

01. OGNI CONTRATTO DEVE ESSERE PRECEDUTO DA APPOSITA DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO:

- A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;
- B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;
- C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.

02. IL COMUNE DOVRA' INOLTRE ATTENERSI ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA CEE RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO. L'APPOSITO REGOLAMENTO ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTT. 59 DELLA LEGGE 142/90 CONTERRA' LA DISCIPLINA PER LA STIPULAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTRATTI.

TITOLO 11

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 59

AUTORGANIZZAZIONE

01. NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTORGANIZZAZIONE, IL COMUNE ADOTTERA' APPOSITO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ORGANICA ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE. IL REGOLAMENTO DOVRA' UNIFORMARSI ALLE LEGGI E DOVRA' ATTENERSI AI SEGUENTI CONTENUTI:

- A) FISSAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE PREVEDENDO OVE POSSIBILE POSTI PART-TIME;
- B) DIVISIONE PER AREA FUNZIONALE DEI SERVIZI DI ATTRIBUZIONE;
- C) PREVISIONE DELLE FIGURE APICALI PER SINGOLA AREA COME PER LEGGE;
- D) CRITERI PER IL MONITORAGGIO PERMANENTE COSTI-BENEFICI DEI SINGOLI SERVIZI IN RELAZIONE ALLA AZIONE AMMINISTRATIVA DOVUTA IN FAVORE DEI CITTADINI: (EFFICIENZA ED EFFICACIA);
- E) MONITORAGGIO COSTANTE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DEI SERVIZI CHE SI ANDRANNO AD ISTITUIRE.

ART. 60

PRINCIPI FUNZIONALI

01. PER UNA MIGLIORE FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI IL REGOLAMENTO DOVRA' PREVEDERE:

- METODI DI PROGRAMMAZIONE;
- ATTIVITA' SPECIFICHE REALIZZABILI CON PROGETTI SPECIFICI;
- INTEGRAZIONE FUNZIONALE DI PIU' UFFICI;
- INCENTIVAZIONE E PREMI DI PRODUZIONE PER IL PERSONALE IN RELAZIONE A SPECIFICI OBIETTIVI DA CONSEGUIRE;
- CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AI METODI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO;
- CRITERI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MIGLIORE DEMOCRAZIA ORGANIZZATIVA;
- CRITERI PER LA VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI DAI SINGOLI UFFICI;
- CRITERI PER LA TENUTA DI APPOSITE CONFERENZE DI SERVIZIO.

TITOLO 12

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 61

NORME DI RINVIO

01. PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO SI FA ESPLICITO RIFERIMENTO ALLA LEGGE 142/90 E ALLE LEGGI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DEGLI ENTI LOCALI.

02. RIMANGONO IN VIGORE TUTTI I REGOLAMENTI, IN QUANTO COMPATIBILI PRECEDENTEMENTE ADOTTATI ED ESECUTIVI SINO ALLA APPROVAZIONE DI QUELLI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 62

ENTRATA IN VIGORE

01. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE NEI MODI E TERMINI PREVISTI DALL' ARTT. 04 COMMA 04 DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 63

REVISIONE DELLO STATUTO

01. NESSUNA MODIFICA STATUTARIA PUO' ESSERE APPROVATA NEL SEMESTRE ANTECEDENTE IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E NEL TRIMESTRE SUCCESSIVO ALL'INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO.

02. HANNO INIZIATIVA DI PROPOSTA PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE PER LE MODIFICHE STATUTARIE TOTALI E PARZIALI, LA GIUNTA OPPURE UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. L'APPROVAZIONE DI QUALSIASI MODIFICAZIONE AL TESTO DELLO STATUTO, CHE DEVE ESSERE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 DELLA LEGGE 142/90 , COMPORTA LA RIPRODUZIONE INTEGRALE DELL'INTERO TESTO STATUTARIO AGGIORNATO, COSI' DA CONSENTIRE A QUALSIASI CITTADINO L'IMMEDIATA E FACILE PERCEZIONE DEL TESTO VIGENTE, ANCORCHE' CORRELATO DA OPPORTUNE ANNOTAZIONI CON QUELLO ORIGINARIO.